



GIUDICE DI PACE DI LEGNANO

CONCILIAZIONE

Il Giudice di Pace ha anche una funzione conciliativa tra le parti interessate che gliene fanno richiesta, senza alcun limite di valore e per tutte le materie che non sono attribuite alla competenza esclusiva di altri giudici (ad es. cause di lavoro, cause matrimoniali, ecc.).

Prima di intraprendere una causa davanti al Giudice di Pace, si può provare con un tentativo di conciliazione in sede non contenziosa:

- ~ L'utente, senza bisogno di un avvocato, può presentare domanda secondo il fac simile o sul modello che verrà rilasciato, a richiesta, dall'ufficio. Laddove non sia possibile una conciliazione l'utente agirà giudizialmente, in altri termini instaurerà una lite che si potrà svolgere secondo diverse modalità.

Tentativo di conciliazione (stragiudiziale)

Il cittadino che decide di agire senza l'aiuto di un avvocato, ovvero attraverso un tentativo di conciliazione extragiudiziale, deve presentare domanda all'ufficio del giudice di pace attraverso il fac simile o sul modello che verrà rilasciato, a richiesta, dall'ufficio.

Il giudice di pace è competente per materia e valore su tutte le istanze di conciliazione, con due soli limiti:

- ~ controversie aventi ad oggetto diritti indisponibili, ad esempio separazione o divorzio, in materia di tasse e tributi;
- ~ controversie per le quali sono previsti appositi organi per la composizione stragiudiziale della lite.

Da solo o rivolgendosi ad un legale, anche se in questo caso non è obbligatorio, il cittadino propone un'istanza che va depositata in cancelleria. Il Giudice fissa un giorno in cui l'utente/istante e la controparte devono comparire davanti a lui. Se si presentano entrambe le parti il Giudice opera da "paciere" tentando di far raggiungere un accordo. Se l'altra parte non si presenta o se il tentativo di conciliazione non riesce, non resta altro che avviare una causa in sede giudiziale.

Mentre, quando tra le parti si riesce a formulare un accordo, questo viene trascritto, dal Giudice, in un atto che è il verbale di conciliazione, in cui viene precisato non solo l'accordo, ma anche i tempi e le condizioni dell'accordo.

Il verbale di conciliazione può avere valore di:

- ~ *TITOLO ESECUTIVO* se l'accordo riguarda un affare di competenza del Giudice di Pace;
- ~ *SCRITTURA PRIVATA RICONOSCIUTA IN GIUDIZIO* se l'accordo è stato raggiunto su una materia che non rientra tra quelle di competenza del Giudice di Pace. Nel caso in cui non siano rispettati gli accordi che erano stati presi, sarà necessario avviare una causa, ma il verbale vale a dimostrare il fondamento del diritto che si fa valere.

(riferimenti normativi: art. 322 c.p.c.)